

attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
utilizzo da parte di singoli cittadini;

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, la "società" curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive, favorendo lo svolgimento delle attività connesse ai Campionati federali.

Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del programma su indicato, la "società" è invitata a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Assessorato allo Sport e dalla Giunta Comunale nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

L'Amministrazione comunale tramite l'assessorato allo sport e la "società" assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

La "società" assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.

L'Amministrazione comunale, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, può farlo, mediante congruo preavviso alla "società", garantendo la riconsegna nello stesso ordine in cui li ha ricevuti e salvaguardando al massimo il calendario sportivo.

L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze della "società" nel realizzare i propri programmi.

L'Amministrazione comunale fornisce alla "società" copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

Posto quanto sopra,

Il Comune di Lendinara, proprietario, affida alla "società" come sopra qualificata e rappresentante, l'uso e la gestione:

- del campo di calcio e relative pertinenze sito in Lendinara, via San Rocco

L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti alla "società", al termine della gestione dovrà essere riconsegnato all'amministrazione Comunale in buono stato.

Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico della "società".

E' fatto divieto alla "società" di sub-concedere l'impianto sportivo.

La "società" dichiara di assoggettarsi alle norme previste dal vigente "Regolamento per uso e gestione degli impianti sportivi" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2003 s.m.i..

Per quanto riguarda la manutenzione, la "società" dovrà eseguire a propria cura e spese: manutenzione del manto erboso, segnatura del campo, sostituzione lampadine, pulizia degli spogliatoi e, pertanto, non verrà richiesto alcun intervento del comune per la regolare manutenzione/gestione dell'impianto.

art.2 -FINALITÀ

Lo scopo della convenzione consiste nella realizzazione delle finalità sportive e sociali che il Comune persegue e in particolare:

- garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società o associazioni sportive che intendessero utilizzare la struttura;
- consentire al Comune il risparmio delle spese di gestione degli impianti, così come richiesto dalle leggi finanziarie per i servizi a domanda individuale;
- consentire ai singoli cittadini, gruppi sportivi, enti, associazioni di usufruire delle strutture suddette in maniera ottimale, anche in fasce orarie più ampie;
- stimolare nei dirigenti, tecnici e collaboratori della società "società", responsabili della gestione, la crescita del senso civico, in quanto direttamente responsabili del buon mantenimento delle strutture e degli arredi, nonché della razionalizzazione dei consumi energetici.

La gestione dell'impianto sportivo, pertanto, non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi eccezionali e formalmente autorizzati dal Comune.

Eventuali norme statutarie della "società" in contrasto con il principio sopraindicato sono da considerarsi nulle ai fini della presente convenzione.



art.3 -DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Alla scadenza della convenzione, la gestione potrà essere prorogata fino a un massimo di due anni, con atto motivato e previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto sportivo è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale proroga fino a un massimo di due anni.

La gestione dell'impianto sportivo potrà avere una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione realizzate a proprie spese da parte della "società", ai sensi del successivo articolo 8.

La convenzione si intende risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative in contrasto con la convenzione stessa, mentre se fossero emanate norme che ne dovessero variare i presupposti, le convenzioni saranno rivedute per accordo tra le parti. In mancanza di accordo, ogni determinazione è demandata al collegio arbitrale di cui all'art. 18.

art.4- GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO E PRESCRIZIONI

La "società" dovrà garantire la presenza del personale necessario per la custodia, pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, garantendone il funzionamento e il corretto utilizzo, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge applicabili ed estensibili all'impianto in oggetto e al personale utilizzato per la sua gestione.

La "società" dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta e che siano a ciò autorizzati dal Comune.

Spetta esclusivamente al Comune di Lendinara stabilire i soggetti fruitori dell'impianto, gli orari e i periodi in cui detti soggetti sono ammessi. A tal fine il dirigente competente o l'assessore allo Sport provvederà a comunicare per iscritto o a messo posta elettronica alla "società" i calendari annuali nonché ogni eventuale variazione e a trasmettere le richieste degli utenti e le relative autorizzazioni.

Prima della formulazione dei calendari predetti il "società" può essere interpellata dall'amministrazione comunale ad esprimere pareri non vincolanti e proposte di carattere operativo.

Il Comune di Lendinara si riserva la facoltà di sospendere o modificare il calendario sopraindicato, informando preventivamente con la "società".

Il Comune di Lendinara si riserva la facoltà di estendere le prestazioni della presente convenzione per lo svolgimento di servizi identici o analoghi.

Qualora la estensione sia richiesta, essa verrà quantificata con gli stessi criteri della presente convenzione, in base all'entità dei servizi ulteriori richiesti.

L'affidamento della eventuale estensione delle prestazioni rimane in ogni caso una libera e insindacabile facoltà e non un obbligo della Amministrazione Comunale.

Nell'utilizzo degli impianti la "società" dovrà attenersi alla prescrizioni che seguono:

- utilizzare e far utilizzare il campo per allenamenti e per le partite con un massimo di 100 spettatori,

- E' fatto divieto assoluto di utilizzare e far utilizzare la tribuna.

art. 5- USI PARTICOLARE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto sportivo per n. 10 giorni nell'arco di ogni anno, qualora lo ritenga opportuno e nei limiti di cui al precedente art. 4, previa comunicazione inoltrata almeno 10 giorni prima della data di utilizzo.

Il Comune si riserva altresì l'uso dell'impianto in orario antimeridiano e nel primo pomeriggio su richiesta delle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento dell'attività didattica e dei giochi sportivi studenteschi.

In tali occasioni la "società" sarà tenuta ad assicurare la presenza e l'impegno del personale addetto al funzionamento, controllo e pulizia della struttura, rientrando il servizio all'interno delle attività per le quali viene concesso il corrispettivo di cui all'art. 11.

Handwritten signature and a circular stamp containing the number 100.

art. 6 - OBBLIGHI DELLA "SOCIETÀ"

La "società", per garantire la vigilanza della struttura e la fruibilità delle docce e dei servizi igienici deve assicurare la presenza dei propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto sportivo, garantendo la pulizia e il riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici interni ed esterni e di tutti gli spazi utilizzati al termine dell'attività giornaliera o durante le gare e comunque prima dell'inizio dell'attività sportiva del giorno successivo.

Se necessario, dovrà provvedere al riordino degli spogliatoi anche durante le partite e gli allenamenti, al fine di garantire lo svolgimento ottimale delle attività che si susseguono nell'arco della giornata.

La pulizia dell'intero impianto sarà eseguita in modo da garantire la migliore igienicità dei servizi con materiali di consumo a carico della "società".

art. 7- MANUTENZIONE ORDINARIA

Per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle operazioni necessarie al decoro e al mantenimento in efficienza dell'impianto sportivo, lo sfalcio dell'erba anche delle adiacenze, raccolta e idoneo conferimento, la sostituzione delle lampade, ecc.

La "società" deve provvedere alla pulizia periodica delle fosse settiche e delle fognature di servizio, ivi compresi pozzi, pilette etc. e la pulizia delle fognature e degli accessori igienico-sanitari dovuta ad eventuali intasamenti della fognatura e delle opere accessorie a seguito di un non corretto utilizzo degli stessi, dovuto all'inserimento di materiali non idonei negli accessori igienici, o all'utilizzo di materiali non adatti.

In caso di necessità di lavori non previsti, la "società" dovrà contattare l'ufficio tecnico, che verificherà caso per caso se trattasi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La "società" si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione.

Resteranno a carico della "società" tutte le opere di straordinaria manutenzione rese necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione, o per intempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi.

E' a carico della "società" la riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive (panchine, pali etc..);

art.8 - OPERE DI MIGLIORIA E VALORIZZAZIONE

Eventuali piccole opere di miglioria, modifiche e addizioni o installazione di attrezzature fisse dovranno essere autorizzate preventivamente e per iscritto dalla Amministrazione Comunale.

Gli interventi saranno a carico della "società" senza alcun diritto al rimborso e resteranno di proprietà del Comune alla scadenza del rapporto.

Se le modifiche, innovazioni, arricchimenti comporteranno prove di omologazione o nuovo collaudo dell'impianto, la spesa derivante sarà a carico della "società".

A fronte della realizzazione, a proprie spese, di opere che valorizzino gli impianti, autorizzate dagli Uffici Comunali competenti, la durata della convenzione potrà essere prolungata fino ad un massimo di 15 anni complessivi.

art.9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Spetta all'amministrazione comunale:

- farsi carico degli oneri assicurativi di tipo patrimoniale, per quanto di competenza;
- farsi carico della manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo.

art.10- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Si intende per manutenzione straordinaria:

- rifacimento completo dei campi di calcio;
- ricarica completa del fondo;
- totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione di caldaie, bruciatori, boiler, pompe, autoclavi, serbatoi, termosifoni e ogni altro componente dell'impianto termico, idrico, elettrico non rientrante nella ordinaria manutenzione;
- rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature, condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni e esterni, non rientranti nella ordinaria manutenzione;
- sostituzione batterie dell'impianto di riserva se installato;



- aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e disposizioni Coni;
- opere connesse con eventuale uso straordinario dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione comunale.

art. 11 – DIVIETO DI ABUSO DELLA CONVENZIONE

E' fatto divieto assoluto alla "società" di pretendere somme a qualsiasi titolo per l'uso degli impianti sportivi.

La pubblicità all'interno degli impianti sportivi è sottoposta alle leggi e ai regolamenti vigenti;

E' vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro.

Art. 12- RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON TERZI

La gestione organizzativa, il personale tecnico, esecutivo, di custodia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo sono a totale carico della società "società", che dichiara di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di applicare le leggi in materia fiscale e amministrativa.

La "società" è tenuta ad applicare tutte le normative vigenti in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori dipendenti, sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità.

La "società" si obbliga a indicare al suo interno i responsabili del servizio per gli aspetti gestionali, organizzativi e per il coordinamento tecnico e il nominativo del responsabile per la sicurezza sul lavoro.

La "società" dovrà provvedere altresì a dotarsi di personale adeguatamente formato per la gestione della sicurezza antincendio, come previsto dalla normativa vigente.

Le variazioni delle cariche sociali della "società" dovranno essere comunicate tempestivamente all'amministrazione comunale;

l'amministrazione comunale è estranea ai rapporti economici e ad ogni ulteriore negozio che la "società" intraprenderà con terzi (imprese di pulizia, ditte specializzate etc) per lavori affinenti l'impianto sportivo.

art.13- UTENZE

Sono a carico del Comune di Lendinara le spese per la fornitura di energia elettrica, carburanti per riscaldamento, acqua del complesso sportivo.

Le utenze relative al riscaldamento e le utenze idriche ed elettriche rimarranno intestate al Comune di Lendinara.

Art. 14 – CANONE

Per la convenzione d'uso dell'impianto sportivo la "società" verserà al Comune di Lendinara un canone annuo di € 200,00 oltre all'iva di legge, da versarsi in unica soluzione, di cui l'amministrazione comunale rilascerà debita fattura.


art.15- ASSICURAZIONE

La "società" nella persona del legale rappresentante è responsabile dei danni da essa provocati a cose e terzi all'interno dell'impianto ed è pertanto obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile con i massimali di legge o concordati con il Comune.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il Comune e non potrà essere risolto senza l'assenso dell'amministrazione comunale

Nel caso in cui i danni a persone o cose fossero causati da enti o privati autorizzati a fruire dell'impianto, la "società" è autorizzata a rivalersi nei confronti degli stessi.

art.16 - CONTROLLI



L'amministrazione comunale potrà, tramite propri funzionari a ciò autorizzati, verificare periodicamente lo stato d'uso dell'impianto e la rigorosa osservanza di tutte le clausole descritte.

A detti funzionari dovrà essere consentito il libero accesso all'impianto sportivo in qualsiasi momento.

Eventuali infrazioni contestate e non regolarizzate potranno comportare la risoluzione della convenzione.

art.17- DECADENZA, RECESSO, SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione e la risoluzione della convenzione per colpa della "società" qualora questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da parte della "società" stessa.

In particolare saranno motivo di decadenza :

- il mancato rispetto delle igienico sanitarie;
- l'interruzione del servizio e /o abusi e prevaricazioni nei confronti degli utenti.
- lo scioglimento o fallimento della società.

Le parti potranno recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, quanto all'amministrazione comunale per motivi di ordine pubblico, quanto alla controparte con un preavviso di 4 mesi.

Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l'impianto per necessità del caso.

art. 18 – CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non fosse possibile, competente nel dirimere ogni questione che dovesse insorgere tra il Comune di Lendinara e la "società" è il collegio arbitrale, in analogia a quanto previsto dall'art. 241 del D.Lgs n.163/2006. Nel caso di controversie i servizi non debbono subire interruzioni. Le spese di giudizio saranno, alla fine, a carico della parte soccombente.

art.19 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso , ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della tabella , parte II, del DPR n.131 del 26/04/1986.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della "società".

ART.20- RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del libro IV, Titolo III, del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto


PER IL COMUNE DI LENDINARA

Il responsabile del servizio

Dott. Paolo Melon



PER LA SOCIETA'



ALLEGATO INDIVIDUAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

